SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 settembre 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 settembre 2018.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni. (18A05955) . . . . *Pag.* 1

Ministero dell'interno

DECRETO 29 agosto 2018.

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. (18A05956) . . . . *Pag.* 5

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 1° agosto 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP». (18A05966) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 1° agosto 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria». (18A05945) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 4 settembre 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi lombardi DOP. (18A05958) . . . . *Pag.* 9

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 9 luglio 2018.

Modifica dei decreti dell'Autorità di gestione n. 4047 del 7 febbraio 2018 - Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e n. 14185 del 27 aprile 2018 - Colture vegetali, campagna assicurativa 2017. Differimento termini. (18A05957) . . . . . . *Pag.* 10

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 febbraio 2018.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera società cooperativa» in Pisticci e nomina del commissario liquidatore. (18A05944). . . . . . *Pag.* 13

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Zeroundici Service società cooperativa in liquidazione siglabile - zeroundici società cooperativa» in Torino e nomina del commissario liquidatore. (18A05940) . . . . *Pag.* 14

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia La Capannina - Società cooperativa a proprietà indivisa» in Torino e nomina del commissario liquidatore. (18A05937). *Pag.* 14

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Top Zero Cinque coop. a resp. lim. in liquidazione» in Torino e nomina del commissario liquidatore. (18A05938). . . . . *Pag.* 15

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monferrato Verde società cooperativa in liquidazione» in Ottiglio e nomina del commissario liquidatore. (18A05939) . . . . *Pag.* 16

DECRETO 9 agosto 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Nigra servizi integrati società cooperativa in forma abbreviata N.S.I. in liquidazione», in Avella. (18A05936). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 4 settembre 2018.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Service - Società cooperativa» in Bari e nomina del commissario liquidatore. (18A05941). . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 4 settembre 2018.

Scioglimento della società cooperativa «Apulia O.P. società cooperativa agricola» in Lecce e nomina del commissario liquidatore. (18A05942). *Pag.* 18

DECRETO 4 settembre 2018.

Scioglimento della società cooperativa «Poseidone società cooperativa sociale» in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. (18A05943). . . . . *Pag.* 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 agosto 2018.

Classificazione del medicinale per uso umano «Imraldi» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1335/2018). (18A05962). . . . . *Pag.* 20

DETERMINA 10 agosto 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Imraldi». (Determina n. DG/1336/2018). (18A05961) . . . . *Pag.* 23

DETERMINA 21 agosto 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enalapril Mylan Generics» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1348/2018). (18A05959) . . . . *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xeomin» (18A05960) *Pag.* 27

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale

Adozione dei progetti di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio di frana (18A05970) . . . *Pag.* 28

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presentazione di lettere credenziali (18A05968) *Pag.* 28

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un fabbricato ex alloggio AIPO con area pertinenziale nel Comune di Bondeno. (18A05971). . . *Pag.* 28

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fosso della Formella nel Comune di Cascia (18A05972) . . . *Pag.* 28

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel Comune di Mantova (18A05974) . . . *Pag.* 28

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel Comune di Somaglia (18A05975) . . . *Pag.* 28

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del torrente Val Viola nel Comune di Valdidentro (18A05976) . . . *Pag.* 28

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo roggia Garzona nel Comune di Rossano Veneto (18A05973) . . . *Pag.* 29

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin A» pomata intramammaria per bovine in asciutta. (18A05963) . . . *Pag.* 29

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hemosilate 125 mg/ml soluzione iniettabile». (18A05964) . . . *Pag.* 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil» (18A05965) . . . *Pag.* 29

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo al decreto 8 agosto 2018, concernente il Tavolo di coordinamento tra MISE, Istituzioni, operatori televisivi e associazioni di categoria - denominato TV 4.0. (18A05967) . . . *Pag.* 30

Approvazione della consegna definitiva al Comune di Castelgrande dello svincolo di Castelgrande nell'ambito «della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina», di cui al progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 - 3° lotto 1° stralcio. (18A05977). . . *Pag.* 30

Approvazione della consegna definitiva all'ANAS S.p.A. delle opere relative al tratto compreso tra la progr. Km. 15+800 (escluso svincolo di Castelgrande) e la progr. Km. 27+500 (uscita per Muro Lucano), realizzate nell'ambito del 2° lotto e del 3° lotto 1° stralcio, della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 «Ofantina», in località Nerico - Progg. n. 39/60/COM/6057-02 e n. 39/60/COM/6057/03-01. (18A05978) . . . *Pag.* 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2018.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro Dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del Direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 68.174 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di con-

tabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 settembre 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 13 settembre 2019, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di uncollocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legi-

slativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 settembre 2018. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2019.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 settembre 2018.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2018

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

18A05955

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 2018.

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.) che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;

Visto il successivo comma 854 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017 che stabilisce: «I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.»;

Visto il comma 856 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017 che stabilisce: «Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno»;

Rilevata la necessità di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare nelle modalità previste dal comma 855, del richiamato art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonché le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Comuni richiedenti il contributo

1. Hanno facoltà di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dall'art. 1, commi dal 853 al 861, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui all'art. 3.

2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000,00 euro complessivi.

Art. 2.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello A di certificazione informatizzato con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

2. Il modello cartaceo, allegato modello A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«AREA CERTIFICATI».

Art. 3.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 20 settembre 2018, per l'anno 2019, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 4.

Esclusione dalla procedura

1. Ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste:

a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;

b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;

c) da parte dei Comuni che, alla data di presentazione della stessa, non abbiano trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)* di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvata, ad eccezione dei comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

d) con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Art. 5.

Istruzioni e specifiche

1. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2018

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDEFICI E DEL TERRITORIO

COMUNE DI ………………………………………………………….( )

CODICE ENTE

Visto il comma 853, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: "*Al fine di favorire di gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.",*

Visto il successivo comma 854 del medesimo articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce: "*I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi*."

Considerato gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200 in caso di false dichiarazioni

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Dichiara

ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che per le opere per le quali si richiede il contributo:

- *il comune non risulta beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*
- *la richiesta di contributo è relativa alla realizzazione di opere che non sono integralmente finanziate da altri soggetti.*

Chiede

ai sensi dell'articolo 1, comma 853 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il contributo per l'anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di seguito specificati:

Tipologia dell'opera	Codice CUP	Finanziamento parziale	EntI finanziatorI	Costo complessivo dell'intervento	Quota parte finanziata	Richiesta contributo

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Rappresentante legale

18A05956

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 1° agosto 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1238 della Commissione dell'11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 332 del 17 dicembre 2009 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»;

Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 26 aprile 2013, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP»;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 189 del 13 agosto 2016, con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 30 luglio 2018, prot. Mipaaf n. 55641;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP nella nuova versione registrata a Napoli in data 4 aprile 2018, al numero di repertorio 17276 ed al numero di raccolta 7725, con atto a firma del notaio Antonella Manno;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP registrato a Napoli in data 4 aprile 2018, al numero di repertorio 17276 ed al numero di raccolta 7725, con atto a firma del notaio Antonella Manno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A05966

DECRETO 1° agosto 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela della IGP «Clementine di Calabria».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 322 del 27 novembre 1997 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di Calabria», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 4 agosto 2016;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 30 luglio 2018, prot. Mipaaf n. 55780;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria nella nuova versione registrata a Crotone in data 6 febbraio 2018, al numero di repertorio 55 ed al numero di raccolta 30, con atto a firma del notaio Albina Aiello;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria registrato a Crotone in data 6 febbraio 2018, al numero di repertorio 55 ed al numero di raccolta 30, con atto a firma del notaio Albina Aiello.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A05945

DECRETO 4 settembre 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi lombardi DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 14 maggio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Laghi Lombardi», confermato da ultimo con decreto ministeriale 28 luglio 2017;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2, della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 maggio 2018, protocollo Mipaaf n. 37931;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP nella nuova versione registrata a Brescia in data 16 maggio 2018 al n. 20561-1T con atto a firma del notaio Dario Ambrosini,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP registrato a Brescia in data 16 maggio 2018 al n. 20561-1T con atto a firma del notaio Dario Ambrosini.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A05958

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2018.

Modifica dei decreti dell'Autorità di gestione n. 4047 del 7 febbraio 2018 - Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e n. 14185 del 27 aprile 2018 - Colture vegetali, campagna assicurativa 2017. Differimento termini.

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la Decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN, ai fini della concessione del sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» nell'ambito della misura riguardante la gestione del rischio in agricoltura di cui agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la Decisione comunitaria C(2017)7525 dell'8 novembre 2017 che approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001);

Considerato che la citata sottomisura 17.1 del PSRN fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto, degli

animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, registrazione n. 2302, di conferimento dell'incarico di Direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2018, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, registrazione n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha delegato all'Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse al trattamento, gestione ed istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 17.1;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione n. 4047 del 7 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1, di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - Colture vegetali, campagna assicurativa 2017;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione n. 12234 del 29 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2018, con il quale sono stati differiti i termini per la presentazione del Piano assicurativo individuale e per l'informatizzazione delle polizze nel Sistema di gestione dei rischi (SGR);

Visto il decreto dell'Autorità di gestione n. 14185 del 27 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2018, con il quale sono stati ulteriormente differiti i termini di cui al decreto 29 marzo 2018 e prorogati i termini per la presentazione delle domande di sostegno di cui all'art. 11 del citato Avviso pubblico - Colture vegetali, campagna assicurativa 2017;

Vista la Convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cui al citato decreto n. 9618/2016, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Considerato che l'andamento stagionale dell'anno 2017 ha determinato il posticipo della semina e del trapianto in particolare per talune specie vegetali, e che talune produzioni devono di fatto essere considerate destagionalizzate in quanto le mutate esigenze di mercato determinano un differimento delle semine/trapianti;

Considerata, pertanto, la necessità di posticipare il termine per la sottoscrizione delle polizze agevolate, ovvero dei certificati di polizza, per le predette specie vegetali, di cui all'art. 12, lettera *f)*, e all'allegato M17.1-5 dell'Avviso pubblico 9 marzo 2018;

Constatato che il monitoraggio effettuato per la Campagna assicurativa 2017 evidenzia un numero esiguo di domande di sostegno presentate rispetto al numero di PAI rilasciati a sistema SGR;

Considerati gli obiettivi di spesa al 31 dicembre 2018 del Programma e, in particolare, della sottomisura 17.1;

Considerato che l'erogazione delle risorse assegnate al citato Avviso pubblico costituisce condizione necessaria ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi di spesa per non incorrere nella perdita di risorse comunitarie;

Tenuto conto delle tempistiche inerenti il completamento delle procedure di riesame a valere sulle domande di sostegno relative alle Campagne assicurative precedenti e dei conseguenti effetti sulla presentazione e rilascio dei PAI, delle domande di sostegno e delle relative domande di pagamento per le campagne successive;

Considerato che la presenza di un PAI rilasciato a sistema SGR rappresenta condizione essenziale per ultimare il processo di informatizzazione della relativa polizza assicurativa;

Tenuto conto, altresì, delle esigenze manifestate dai rappresentanti dei CAA nazionali e degli OPR, anche nel corso degli incontri svolti presso AGEA con l'Autorità di gestione, di differire ulteriormente i termini per la presentazione delle domande di sostegno, nonché delle relative domande di pagamento;

Considerato che un differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno, nonché delle domande di pagamento, consente la piena partecipazione dei potenziali beneficiari e non produce effetti discriminatori;

Ritenuto opportuno, pertanto, differire i termini per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, nonché delle relative attività propedeutiche, e modificare il termine per la sottoscrizione delle polizze agevolate, ovvero dei certificati di polizza, per talune produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Differimento termine di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento - sottomisura 17.1, colture vegetali, campagna assicurativa 2017 - PSRN 2014-2020

1. I termini per la presentazione del PAI, per il procedimento di informatizzazione delle polizze nel sistema SGR e per la presentazione delle domande di sostegno stabiliti dall'Avviso pubblico 7 febbraio 2018, così come modificato dal successivo decreto 27 aprile 2018, citati nelle premesse, sono differiti al 1° ottobre 2018.

2. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento stabilito dall'Avviso pubblico 7 febbraio 2018, citato nelle premesse, è differito al 20 novembre 2018.

3. Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di sostegno entro il termine di cui al comma 1, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'Organismo pagatore AGEA, sentita l'Autorità di gestione, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate, ivi comprese le attività propedeutiche inerenti il rilascio del PAI ed il caricamento della polizza a sistema, oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

4. Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui al comma 2, per motivazioni debitamente documentate entro il medesimo termine, l'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

5. L'eventuale differimento dei termini di cui ai commi 3 e 4 deve tenere in debita considerazione gli obiettivi di spesa al 31 dicembre 2018 del Programma e, in particolare, della sottomisura 17.1.

Art. 2.

Modifica termine ultimo per la sottoscrizione delle polizze o certificati di polizza per le polizze collettive di alcune produzioni vegetali

1. Per effetto del presente provvedimento, i termini di sottoscrizione delle polizze o certificati di polizza per le polizze collettive di alcune produzioni vegetali sono modificati secondo la tabella dell'allegato 1.

2. I termini presenti nella tabella dell'allegato 1 sostituiscono quanto indicato nella tabella di corrispondenza di cui all'allegato M17.1-5 del decreto n. 4047 del 7 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 marzo 2018 - Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

Roma, 9 luglio 2018

L'Autorità di gestione: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-725

ALLEGATO *1*

Modifica all'allegato M 17.1-5 - Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture

(*) Legenda 2017: colonna Data (*cfr.* art. 12 dell'Avviso pubblico)
1: 31 maggio - colture a ciclo autunno primaverile e permanenti
2: 31 maggio - colture a ciclo primaverile
3: 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate
4a: 31 ottobre - colture vivaistiche
4b: 31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale

Codice	Prodotto	Data (*)
D03	Asparago	4b
C33	Cocomeri	3
D15	Erba Medica	3
C68	Erba Medica da seme	3
C45	Fagioli	4b
L39	Fagioli da industria	4b
L40	Fagioli secchi nani	4b
L41	Fagioli secchi rampicanti	4b
C47	Fagiolini	4b
L42	Fagiolini da industria	4b
L43	Fagiolini da seme	4b
D98	Fagiolo da seme	4b
C48	Girasole	3
L53	Girasole da biomassa	3
D21	Lattughe/Indivie	4b

L58	Mais da biomassa	3
C03	Mais da granella	3
D23	Mais da insilaggio	3
L59	Mais da pop corn	3
C39	Mais da seme	3
D24	Mais dolce	3
L60	Malva	4b
D28	Radicchio/Cicoria	4b
D30	Sedano	4b
C31	Soia	3
L80	Soia da biomassa	3
C30	Sorgo	3
L82	Sorgo da biomassa	3
L82	Sorgo da insilaggio	3
C56	Spinaci	4b
C78	Spinacio seme	4b
D32	Zucca	4b
C79	Zucca seme	4b
C50	Zucchine	4b

18A05957

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2018.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera società cooperativa» in Pisticci e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata a.r., inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, essendo l'ente sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «compiuta giacenza» e che pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Primavera società cooperativa» con sede in Pisticci (MT), codice fiscale 00507310779, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Mazzei, codice fiscale MZZPQL69L17I954, nato a Stigliano il 17 luglio 1969, ivi domiciliato in via Cialdini n. 76.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A05944

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Zeroundici Service società cooperativa in liquidazione siglabile - zeroundici società cooperativa» in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Zeroundici Service Società cooperativa in liquidazione siglabile - Zeroundici Società Cooperativa» ha richiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata documentazione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.939,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.063.071,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.343.835,00;

Considerato che in data 23 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Zeroundici Service Società cooperativa in liquidazione siglabile - Zeroundici Società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 10664070017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Romina Rinaldo, nata a Moncalieri (TO) il 5 dicembre 1969 (codice fiscale RNLRMN69T45F335A), e domiciliata in Torino, via Goffredo Casalisi, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05940

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia La Capannina - Società cooperativa a proprietà indivisa» in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale del 31 luglio 2017 n. 23/SGC/2017 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia La Capannina - Società cooperativa a proprietà indivisa» con sede in Torino è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile il dott. Pierluigi Passoni ne è stato nominato commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta a questa direzione generale in data 10 aprile 2018 nella quale il Commissario governativo ha evidenziato una situazione amministrativa, contabile e finanziaria della cooperativa critica e con la quale ha comunicato la situazione patrimoniale dell'Ente al 31 dicembre 2017, che rileva uno stato di insolvenza evidenziato da una grave situazione debitoria dovuta al mancato pagamento da parte degli inquilini dei canoni di locazione e da un attivo patrimoniale privo di poste liquide e con posizioni creditorie di difficile esigibilità o in sofferenza;

Considerato che in data 31 maggio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il commissario governativo ha comunicato formalmente il permanere delle criticità già evidenziate in sede di relazione finale, segnalando altresì l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 luglio 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 luglio 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo la dott.ssa Marinella Fantinuoli;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Cooperativa edilizia La Capannina - Società cooperativa a proprietà indivisa» con sede in Torino (codice fiscale 02303760017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Marilena Fantinuoli, nata a Torino il 24 maggio 1951 (codice fiscale FNTMLN51E64L219P), domiciliato in Torino, via Castellamonte, 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05937

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Top Zero Cinque coop. a resp. lim. in liquidazione» in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Top Zero Cinque Coop. a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata. revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 29 novembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 31.709,00, si riscontra una massa debitoria di € 309.276,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 336.427,00;

Considerato che in data 6 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, cosi come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del Direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Top Zero Cinque coop. a resp. lim. in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale n. 09001710012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Romina Rinaldo, nata a Moncalieri (TO) il 5 dicembre 1969 (codice fiscale RNLRMN69T45F335A), e domiciliata in Torino, via Goffredo Casalisi, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposi di legge.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05938

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monferrato Verde società cooperativa in liquidazione» in Ottiglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Monferrato Verde Società cooperativa società in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 105.195,00, si riscontra una massa debitoria di € 123.996,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 18.801,00;

Considerato che in data 31 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del Direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monferrato Verde Società cooperativa società in liquidazione», con sede in Ottiglio (AL) (codice fiscale n. 01871450068) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimiliano Castello, nato a Tortona (AL) il 30 aprile 1969 (codice fiscale CSTMSM69D30L304F), e domiciliato in Voghera (PV), via Emilia, n. 80.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05939

DECRETO 9 agosto 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Nigra servizi integrati società cooperativa in forma abbreviata N.S.I. in liquidazione», in Avella.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2018, n. 240, con il quale la società cooperativa «Nigra servizi integrati società cooperativa in forma abbreviata N.S.I. in liquidazione», con sede in Avella (AV), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Attilio Simonte ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 aprile 2018, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Attilio Simonte dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Fabio Delle Donne, nato a Napoli il 21 ottobre 1979 (codice fiscale DLLFBA79R21F839H), ivi domiciliato in Corso Vittorio Emanuele n. 42, in sostituzione del dott. Attilio Simonte, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05936

DECRETO 4 settembre 2018.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Service - Società cooperativa» in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Edil Service - Società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2012 non si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla Amministrazione procedente;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita per «compiuta giacenza»;

Vista la nota con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha comunicato che la cooperativa in argomento non è più iscritta negli elenchi dell'Associazione stessa;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Service - Società cooperativa» con sede in Bari (codice fiscale 06815380727), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Antonio Marrone, nato a Bitonto (BA) il 1° agosto 1964 (codice fiscale MRRFNC64M01A893M) e ivi domiciliato in via Cairoli n. 54.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 settembre 2018

p. *Il direttore generale:* SCARPONI

18A05941

DECRETO 4 settembre 2018.

Scioglimento della società cooperativa «Apulia O.P. società cooperativa agricola» in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato, come emerge dal verbale d'ispezione, che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico, non avendo coinvolto i soci nell'attività sociale del sodalizio ed avvalendosi di personale dipendente non socio;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Apulia O.P. Società cooperativa agricola» con sede in Lecce (codice fiscale 04632790756), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marino Nocco, nato a Galatina (LE) il 17 settembre 1970 (codice fiscale NCCMRN70P17D862B), domiciliato in Galatone (LE), viale XXIV Maggio n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 settembre 2018

p. *Il direttore generale:* SCARPONI

18A05942

DECRETO 4 settembre 2018.

Scioglimento della società cooperativa «Poseidone società cooperativa sociale» in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Poseidone società cooperativa sociale»;

Considerato, come emerge dal verbale d'ispezione, che la società è inattiva e che la compagine sociale si è disgregata;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che non si ravvisano i presupposti per attestare correttamente le condizioni di insolvenza dell'ente;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla amministrazione procedente;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla residenza del legale rappresentante della cooperativa, non disponendo la società di posta elettronica certificata e risultando dal verbale d'ispezione che la cooperativa non ha alcuna sede legale o operativa attiva, è stata restituita per compiuta giacenza;

Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Poseidone società cooperativa sociale» con sede in Cisterna di Latina (LT) (codice fiscale 97232010583), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Menanno Patrizia, nata a Carpi (MO) il 28 novembre 1963 (codice fiscale MNNPRZ63S68B819O) e domiciliata in Cassino (FR), largo Dante n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 settembre 2018

p. *Il direttore generale:* SCARPONI

18A05943

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 agosto 2018.

Classificazione del medicinale per uso umano «Imraldi» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1335/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006);

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1026/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 14 luglio 2018, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Samsung Bioepis UK Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045616012/E, 045616024/E, 045616036/E, 045616048/E;

Visto il parere di carattere generale della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 luglio 2018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 giugno 2018;

Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMRALDI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Artrite reumatoide

«Imraldi», in combinazione con metotressato, è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la risposta ai farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs - DMARD), compreso il metotressato, risulta inadeguata;

il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato.

«Imraldi» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato.

Artrite idiopatica giovanile

Artrite idiopatica giovanile poliarticolare

«Imraldi» in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai due anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD).

Artrite associata ad entesite

«Imraldi» è indicato per il trattamento delle forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1).

Spondiloartrite assiale

Spondilite anchilosante (SA)

«Imraldi» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante attiva grave in cui la risposta alla terapia convenzionale non è risultata adeguata.

Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA

«Imraldi» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica di SA ma con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati livelli di Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta inadeguata a, o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei.

Artrite psoriasica

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in soggetti adulti quando la risposta a precedenti trattamenti con farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs - DMARD) è stata inadeguata.

Psoriasi

«Imraldi» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

Psoriasi a placche pediatrica

«Imraldi» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di età che abbiano avuto una risposta inadeguata, o siano candidati inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie.

Idrosadenite Suppurativa (HS)

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'Idrosadenite Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti dai dodici anni di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

Malattia di Crohn

«Imraldi» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad esse.

Malattia di Crohn in pazienti pediatrici

«Imraldi» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.

Colite Ulcerosa

«Imraldi» è indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e la 6 mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA) o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie.

Uveite

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.

Confezioni:

«2 siringhe preriempite da 40 mg» - A.I.C. n. 045616024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 758,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,12;

«6 siringhe preriempite da 40 mg» - A.I.C. n. 045616048/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«1 siringa preriempita da 40 mg» - A.I.C. n. 045616012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«4 siringhe preriempite da 40 mg» - A.I.C. n. 045616036/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Scheda di prescrizione cartacea per le indicazioni Psoriasi a Placche, Colite Ulcerosa e SAnoER.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Imraldi» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imraldi» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra e oftalmogo (RRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05962

DETERMINA 10 agosto 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Imraldi». (Determina n. DG/1336/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Imraldi», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione dell'8 febbraio 2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/17/1216/005 - 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 1 penna preriempita;*

EU/1/17/1216/006 - 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 2 penne preriempite;*

EU/1/17/1216/007 - 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 4 penne preriempite;*

EU/1/17/1216/008 - 40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) *- 6 penne preriempite.*

Titolare A.I.C.: «Samsung Bioepis UK Limited»

5th floor
Profile West
950 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9ES
Regno Unito

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Samsung Bioepis UK Limited (SBUK) ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere di carattere generale della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 luglio 2018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 giugno 2018;

Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale IMRALDI nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«40 mg - soluzione iniettabile» - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 045616051/E (in base 10);

«40 mg - soluzione iniettabile» - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 penne preriempite - A.I.C. n. 045616063/E (in base 10);

«40 mg - soluzione iniettabile» - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 4 penne preriempite - A.I.C. n. 045616075/E (in base 10);

«40 mg - soluzione iniettabile» - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 6 penne preriempite - A.I.C. n. 045616087/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

Artrite reumatoide

«Imraldi», in combinazione con metotressato, è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la risposta ai farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs - DMARD), compreso il metotressato, risulta inadeguata;

il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato.

«Imraldi» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato.

Artrite idiopatica giovanile

Artrite idiopatica giovanile poliarticolare

«Imraldi» in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai due anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata ad uno o più farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD).

«Imraldi» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato (per l'efficacia in monoterapia vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non è stato studiato in pazienti di età inferiore a due anni.

Artrite associata ad entesite

«Imraldi» è indicato per il trattamento delle forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di età, che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1).

Spondiloartrite assiale

Spondilite anchilosante (SA)

«Imraldi» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante attiva grave in cui la risposta alla terapia convenzionale non è risultata adeguata.

Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA

«Imraldi» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica di SA ma con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati livelli di Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta inadeguata a, o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei.

Artrite psoriasica

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in soggetti adulti quando la risposta a precedenti trattamenti con farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs - DMARD) è stata inadeguata.

Psoriasi

«Imraldi» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

Psoriasi a placche pediatrica

«Imraldi» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di età che abbiano avuto una risposta inadeguata, o siano candidati inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie.

Idrosadenite Suppurativa (HS)

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'Idrosadenite Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti dai dodici anni di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

Malattia di Crohn

«Imraldi» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad esse.

Malattia di Crohn in pazienti pediatrici

«Imraldi» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.

Colite Ulcerosa

«Imraldi» è indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e la 6-mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA) o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie.

Uveite

«Imraldi» è indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Imraldi» è classificata come segue:

Confezioni:

«40 mg - soluzione iniettabile» - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 045616051/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

«40 mg - soluzione iniettabile» - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 2 penne preriempite - A.I.C. n. 045616063/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 758,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,12.

«40 mg - soluzione iniettabile» - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 4 penne preriempite - A.I.C. n. 045616075/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

«40 mg - soluzione iniettabile» - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)* - 6 penne preriempite - A.I.C. n. 045616087/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Scheda di prescrizione cartacea per le indicazioni Psoriasi a Placche, Colite Ulcerosa e SAnoER.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Imraldi» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imraldi» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra e oftalmogo (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05961

DETERMINA 21 agosto 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enalapril Mylan Generics» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1348/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril Mylan Generics»;

Vista la domanda con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 036488500 e A.I.C. n. 036488195;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 14 marzo 2018;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENALAPRIL MYLAN GENERICS, nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

Confezione: «20 mg compresse» - 28 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 036488500 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,40.

Confezione: «20 mg compresse» - 28 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 036488195 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,40.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enalapril Mylan Generics» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xeomin»

Estratto determina n. 1347/2018 del 21 agosto 2018

Medicinale: XEOMIN.

Titolare:

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt/Main

Germania

La nuova indicazione terapeutica del medicinale: «Xeomin è indicato per il trattamento sintomatico del blefarospasmo e della distonia cervicale di forma prevalentemente rotazionale (torcicollo spasmodico) e della spasticità dell'arto superiore nell'adulto»

è rimborsata come segue:

Confezione: «100 unità DL50 polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 038232017 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 142,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 235,99.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* alle strutture pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il S.S.N. come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xeomin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e da specialisti: neurologo (neuropsichiatra), medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, neurofisiopatologo, oculista, ortopedico. Vietata la vendita al pubblico (USPL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05960

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Adozione dei progetti di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio di frana

Si rende noto che in data 8 giugno 2018 il Segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale ha adottato ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 con decreto n. 337 la «Proposta di Variante al Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale relativamente ad una porzione del pendio ubicato a Valle di Via Posillipo, al civico n. 51-52, nel territorio del Comune di Napoli», con decreto n. 338 il «Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana» dell'ex Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno relativamente località Fossa della Neve, Presenzano Est, Pietra Liscia e Masseria Quercia in settori di territorio del Comune di Presenzano (CE); e con decreto n. 339 il «Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno relativamente al settore di territorio a sud-est di M.la Civita del comune Spigno Saturnia (LT)».

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sul sito web istituzionale www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it e depositati presso la sede dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale nonché presso la Regione Campania - Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, la Regione Lazio Direzione regionale risorse idriche - Difesa del suolo e rifiuti, le province ed i comuni interessati.

Copia integrale dei decreti sarà pubblicata rispettivamente nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

18A05970

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione di lettere credenziali

Il 10 settembre 2018 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Konrad Głębocki, Ambasciatore della Repubblica di Polonia, S.E. Roberto Carlos Melgarejo Palacios, Ambasciatore della Repubblica del Paraguay, S.E. Solvita Āboltiņa, Ambasciatore della Repubblica di Lettonia, S.E. Hamid Bayat, Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, S.E. César Francisco de Gouveia Júnior, Ambasciatore della Repubblica del Mozambico e S.E. Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

18A05968

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un fabbricato ex alloggio AIPO con area pertinenziale nel Comune di Bondeno.

Con decreto n. 394 del 2 agosto 2018, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 agosto 2018, n. 1 - 2584, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un fabbricato ex alloggio AIPO con area pertinenziale sito in via Marconi n. 23 nel Comune di Bondeno (FE) identificato al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 128, particella n. 217 e al N.C.E.U. del Comune medesimo al foglio 128 particella n. 217 sub. 1, 2, 3, 4.

18A05971

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fosso della Formella nel Comune di Cascia

Con decreto n. 395 del 2 agosto 2018, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27/08/2018 n.1 - 2580, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fosso della Formella nel Comune di Cascia (PG), identificato al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 54, p.lla 617.

18A05972

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel Comune di Mantova

Con decreto n. 397 del 2 agosto 2018, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 agosto 2018 n. 1 - 2582, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico sito nel Comune di Mantova (MN) in viale Monte Grappa n. 13-15, identificato al N.C.F. del Comune medesimo al foglio 52 particella n. 280 sub. 1, 2, 3.

18A05974

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel Comune di Somaglia

Con decreto n. 398 del 2 agosto 2018, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 agosto 2018 n. 1 - 2583, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico sito nel Comune di Somaglia (LO), identificato al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 19, particelle 35, 36, 37, 38, 39 e al N.C.E.U. del Comune medesimo al foglio 19 p.lla 38 e p.lla 39 sub 2.

18A05975

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del torrente Val Viola nel Comune di Valdidentro

Con decreto n. 399 del 2 agosto 2018, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 agosto 2018, n. 1 - 2581, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del torrente Val Viola nel Comune di Valdidentro (SO), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 47, p.lla 463.

18A05976

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo roggia Garzona nel Comune di Rossano Veneto

Con decreto n. 396 del 2 agosto 2018, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 agosto 2018 n. 1 - 2579, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo roggia Garzona sito nel Comune di Rossano Veneto (VI) identificato al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 6, particelle nn. 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408.

18A05973

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin A» pomata intramammaria per bovine in asciutta.

Estratto provvedimento n. 598 del 21 agosto 2018

Medicinale veterinario: MAMYZIN A pomata intramammaria per bovine in asciutta.

Confezioni e A.I.C. n.:

4 siringhe - A.I.C. n. 101117012

20 siringhe - A.I.C. n. 101117024

40 siringhe - A.I.C. n. 101117036

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Binger Strasse 173 - 55216 Ingelheim/Rhein Germania.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IAIN: C.II.6 Modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto - informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

inserimento nel foglietto illustrativo del rappresentante locale del titolare A.I.C. e precisamente: Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A., via Lorenzini, 8 - 20139 Milano.

Per effetto della suddetta variazione il foglietto illustrativo deve essere modificato nei punti pertinenti.

Il foglietto illustrativo dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati deve essere aggiornato con la suddetta modifica entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A05963

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hemosilate 125 mg/ml soluzione iniettabile».

Estratto decreto n. 108 del 13 agosto 2018

Medicinale veterinario: HEMOSILATE 125 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Ecuphar Veterinaria S.L.U. Avenida Rio de Janeiro 60-66, planta 13, 08016 - Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L. Crta. Camprodon s/n - Finca La Riba, Vall de Bianya 17813 - Girona - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 105094015

scatola da 5 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 105094027

scatola da 10 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 105094039

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: etamsilato 125 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Procedura decentrata n. ES/V/0281/001/DC.

Indicazioni terapeutiche:

bovini, ovini, caprini, suini, equini, cani e gatti: prevenzione e trattamento delle emorragie chirurgiche, post traumatiche, ostetriche e ginecologiche.

Specie di destinazione: bovini, ovini, caprini, suini, equini, cani e gatti.

Tempi di attesa:

carne:

dopo la somministrazione endovenosa: zero giorni;

dopo la somministrazione intramuscolare: un giorno.

Validità:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

validità dopo prima apertura del confezionamento primario: quattordici giorni.

Regime di dispensazione: da vendere solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

18A05964

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil»

Estratto decreto n. 105 del 30 luglio 2018

Con decreto n. 105 del 30 luglio 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Norbrook, Newry BT35 6QQ Northen Ireland, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

«Fleanil 50 mg soluzione spot-on per gatti»:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104507013

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104507025

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104507037

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104507049

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104507052

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104507064

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104507076

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104507088

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104507090

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104507102

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104507114

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104507126

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104507138

«Fleanil 67 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia»:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104507140

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104507153

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104507165

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104507177

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104507189

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104507191

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104507203

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104507215

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104507227

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104507239

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104507241

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104507254

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104507266

«Fleanil 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media»:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104507278

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104507280

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104507292

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104507304

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104507316

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104507328

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104507330

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104507342

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104507355

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104507367

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104507379

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104507381

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104507393

«Fleanil 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande»:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104507405

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104507417

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104507429

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104507431

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104507443

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104507456

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104507468

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104507470

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104507482

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104507494

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104507506

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104507518

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104507520

«Fleanil 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande»:

scatola con 1 pipetta - A.I.C. n. 104507532

scatola con 2 pipette - A.I.C. n. 104507544

scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104507557

scatola con 4 pipette - A.I.C. n. 104507569

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104507571

scatola con 8 pipette - A.I.C. n. 104507583

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104507595

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104507607

scatola con 30 pipette - A.I.C. n. 104507619

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104507621

scatola con 90 pipette - A.I.C. n. 104507633

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104507645

scatola con 150 pipette - A.I.C. n. 104507658

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05965

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 8 agosto 2018, concernente il Tavolo di coordinamento tra MISE, Istituzioni, operatori televisivi e associazioni di categoria - denominato TV 4.0.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti in data 4 settembre 2018 - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - Registrazione n. 1-742, è stato costituito il «Tavolo di coordinamento tra MISE, Istituzioni, operatori televisivi e associazioni di categoria - denominato TV 4.0».

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il testo integrale del decreto ministeriale è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A05967

Approvazione della consegna definitiva al Comune di Castelgrande dello svincolo di Castelgrande nell'ambito «della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina», di cui al progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 - 3° lotto 1° stralcio.

Con decreto n. 1936 del 2 agosto 2018 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stato approvato il verbale sottoscritto in data 30 luglio 2018 di consegna definitiva al Comune di Castelgrande (PZ) delle opere relative allo svincolo di Castelgrande (PZ), realizzate nell'ambito dei lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in località Nerico - 3° lotto 1° stralcio - Progetto n. 39/60/COM/6057/03-01.

L'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario revocato, secondo direttive, nei confronti delle Amministrazioni Statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 legge n. 219/81, nonché quella effettuata da questa Amministrazione per i lavori di completamento, sarà volturata dal Comune di Castelgrande a proprio nome e a propria cura e spese.

Restano a cura e carico dell'Amministrazione centrale gli oneri relativi al completamento delle attività espropriative, il rimborso delle relative indennità e gli eventuali contenziosi connessi alla realizzazione delle opere.

18A05977

Approvazione della consegna definitiva all'ANAS S.p.A. delle opere relative al tratto compreso tra la progr. Km. 15+800 (escluso svincolo di Castelgrande) e la progr. Km. 27+500 (uscita per Muro Lucano), realizzate nell'ambito del 2° lotto e del 3° lotto 1° stralcio, della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 «Ofantina», in località Nerico - Progg. n. 39/60/COM/6057-02 e n. 39/60/COM/6057/03-01.

Con decreto n. 1937 del 3 agosto 2018 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stato approvato il verbale sottoscritto in data 31 luglio 2018 di consegna definitiva all'ANAS S.p.A. delle opere relative al tratto compreso tra la progr. Km. 15+800 (escluso svincolo di Castelgrande) e la progr. Km. 27+500 (uscita per Muro Lucano) realizzate nell'ambito del 2° lotto e del 3° lotto 1° stralcio della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 «Ofantina» in località Nerico – Progg. n. 39/60/COM/6057-02 e n. 39/60/COM/6057/03-01.

L'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario revocato, secondo direttive, nei confronti delle Amministrazioni Statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 legge n. 219/81, sia dal MiSE e per esso dal Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02 per i lavori di completamento, sarà volturata al Demanio dello Stato - ramo strade, a cura e spese dell'ANAS S.p.A.

Restano a cura e carico dell'Ufficio Commissariale il completamento delle attività espropriative e la trattazione di eventuali contenziosi in essere e/o futuri riferentesi alle attività di competenza Mi.S.E.

18A05978

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-217) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.